



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO " ANDREA MANTEGNA "

VIA GUERRIERI GONZAGA, 8 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376320688 Fax 0376310580 E-Mail mnte01000b@istruzione.it C.F.:80016940209 Cod.MIUR:MNTE01000B

Protocollo: (elettronico)

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE n° 06/2021

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "ANDREA MANTEGNA" con sede in *VIA GUERRIERI GONZAGA 8, 46100 MANTOVA (MN)*, di seguito denominato "soggetto promotore" con sede in *VIA GUERRIERI GONZAGA 8* codice fiscale 80016940209, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Ing. *ALESSANDRO CAU* nato a *CAGLIARI* il 23-11-1975, in qualità di Istituzione Scolastica

E

COMUNE DI PORTO MANTOVANO in seguito denominato "*Soggetto Ospitante*" - con sede legale in *STRADA CISA 112 (46047, PORTO MANTOVANO – MN* codice fiscale/Partita IVA 80002770206, rappresentato dal legale rappresentante *MASSIMO SALVARANI* nato a *RONCOFERRARO* il 23-02-1955.

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

IN ATTUAZIONE:

Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e secondo le modalità operative che saranno concordate e recepite nel progetto formativo individuale, studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera:

- sospeso per maternità, malattia o infortunio o chiusure formalizzate del soggetto ospitante inferiori ai 60 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva

del tirocinio, che può riprendere dopo il periodo di sospensione, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale;

- cessato per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante pari o superiori a 60 gg. In questo caso, il tirocinio si considera concluso e la sua durata complessiva corrisponde al periodo di tirocinio effettivamente realizzato.

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

4. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato personalmente e dalle osservazioni raccolte intervistando il tutor del soggetto ospitante, effettua una valutazione sull'esito del tirocinio che sarà inserita nella certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:

a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, comunicando eventuali assenze al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.

3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali, ossia:

- a) attestazione di svolgimento del tirocinio, nella quale sono riportate la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
- b) attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a) assicurare il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;
- b) assicurare il/la tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- c) verificare l'avvenuta certificazione dell'idoneità al lavoro del tirocinante, ove prevista;
- d) monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del/la tirocinante.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) fornire adeguate garanzie, tramite autocertificazione, circa la l'avvenuta ottemperanza degli obblighi di cui agli artt.17 (comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, concernenti la redazione del documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la sua tenuta in azienda;
- b) fornire al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale, equiparandolo, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 (art.2, comma 1, lettera a), ai propri lavoratori per quanto il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro;
- c) fornire al soggetto promotore tutte le informazioni richieste per l'attivazione e il monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;
- d) collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza e alla sua valutazione finale.

ARTICOLO 7 GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore per conto Stato;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 8 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.37) così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
- formazione specifica per il livello di rischio basso o medio a carico del soggetto ospitante;

Si precisa che l'Istituto "A. Mantegna", soggetto promotore, ha provveduto alla formazione sia generale che specifica circa la sicurezza sui luoghi di lavoro per i suoi alunni del triennio.

- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art.41) a carico del soggetto ospitante;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08(art.36) a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità biennale dalla data del 11-11-2021
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione solo per i seguenti motivi:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso deve essere immediatamente comunicato, anche telefonicamente, all'altra parte e al tirocinante e formalmente confermato attraverso invio di raccomandata postale o mail tramite indirizzo PEC.

Sono allegati e si intendono parti costitutive della presente convenzione:

- il progetto formativo;
- il documento di adesione/autorizzazione dei tutori (solo per i minorenni);
- il certificato di idoneità al lavoro, quando previsto;

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Mantova, 11-11-2021

Il soggetto promotore	Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "A .Mantegna"	IL DIRIGENTE SCOLATICO ALESSANDRO CAU
Il soggetto ospitante	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE MASSIMO SALVARANI